

**AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI DUE ANNI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA MEDIANTE BUONI PASTO AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA DELLA
REGIONE CAMPANIA.**

REPUBBLICA ITALIANA

GIUNTA DELLA REGIONE DELLA CAMPANIA

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____, nella sede
della Giunta Regionale della Campania, sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81,
innanzi a me, dott.ssa Raffaella Cancellieri, Coordinatore dell'A.G.C.
"Affari Generali della Giunta Regionale" nella qualità di Ufficiale Rogante,
autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della
Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e
degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924 n.
827, in virtù del combinato disposto delle delibere della Giunta Regionale
del 15/1/2003 n. 2 e del 31.12.2008 n. 2119, si sono costituiti:

1) la "Giunta della Regione Campania", C.F. n.80011990639, di seguito
denominata "Regione", nella persona del dirigente _____ nato a _____ il
_____ e domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in
Napoli, alla Via S. Lucia n.81, che in attuazione delle disposizioni di cui alla
delibera G.R. 3/6/2000 n. 3466, è stata allo scopo delegata dal Coordinatore
dell'Area Generale di Coordinamento del Personale con decreto n. _____ del
_____.

2) la Società EDENRED ITALIA s.r.l. di seguito denominata Società, C.F.
01014660417, con sede in Milano alla Via G.B. Pirelli n.18, rappresentata
da _____ sig/dott _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in
_____.

	Per quanto riguarda i rapporti obbligatori derivanti dal presente contratto, la	
	Società elegge domicilio in Napoli alla Via_____	
	Visto il documento di visura ordinaria riguardante la Società, estratto dalla	
	procedura informatica “Telemaco” n.T107090351 del 27.07.2012 della	
	CC.IAA. di Milano;	
	Visto il documento riguardante la Società, estratto dalla procedura	
	informatica “Telemaco” n.T107090430 del 27.07. della CC.IAA. di Milano,	
	da cui risulta che non sono presenti scioglimenti o procedure fallimentari;	
	Verificato altresì che il Settore Provveditorato ed Economato ha prodotto la	
	necessaria richiesta di informazioni antimafia per la Società all’Ufficio	
	Territoriale del Governo di Napoli – Ufficio Protocollo di legalità, con nota	
	prot.n.539003 del 12.07.2012, inviata per Racc.AR il 18.07.2012 e alla prefettura	
	di Milano con nota prot.n.538993 del 12.07.2012, inviata per fax il 16.07.2012 e	
	a cui è stato dato un primo riscontro con nota del 17.08.2012;	
	Visto il documento prot.n.NAUTG0004008627072012 del 27.07.2012 estratto	
	dal Si.Ce.Ant. relativo alla Società, dal quale risulta che a carico della società	
	Edenred Italia srl di Milano, non sussistono procedimenti né provvedimenti	
	definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui	
	all’art.10, commi 3, 4, 5, 5ter e art.10quater, comma 2, della legge	
	31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- che alle suddette note non è stato ancora acquisito riscontro e che è	
	consentito procedere a norma alla stipulazione del contratto, stante il disposto	
	di cui all’art. 11 co. 2 e 3 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, data l’urgenza, essendo	
	trascorsi oltre quarantacinque giorni dalla spedizione delle stesse e che	
	pertanto la Società è comunque ammessa alla firma del presente contratto,	
	sotto la condizione che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata	
	BOZZA_CONTRATTO_ EDENRED.doc	
		2
		fonte: http://burc.regione.campania.it

nel citato D.P.R. 252/1998, lo stesso sarà risolto “ipso iure”;

Dato atto che è stato acquisito in data 8.08.2012, il documento unico di regolarità contributiva, prot.n.19975505 del 12.07.2012;

- **che** è stata acquisita la certificazione in relazione al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/99 all'Ufficio Collocamento obbligatorio della Provincia di Milano dal Settore Provveditorato ed Economato con nota prot.n.2131333 del 21.09.2012, acquisita in data 25.09.2012.

Dopo le verifiche di rito, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti
comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- che con deliberazione n.1684 del 6.11.2009 la Giunta Regionale della Campania ha autorizzato l'espletamento della gara, con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n.163, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 di detto decreto, per l'individuazione del nuovo contraente per l'affidamento biennale del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto, del valore facciale di € 10,00, per il personale della Giunta della Regione Campania;

- che con Decreto Dirigenziale del 24.12.2009 n.29 del Settore AA.GG. e Rapporti con le OO.SS. dell'A.G.C. 07, sono stati approvati gli atti relativi alla suddetta procedura di gara e in particolare il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e criteri di aggiudicazione;

- che a seguito di richiesta del 26.08.2009, ai sensi dell'art.26, comma 3 del
D.L.gs 9.04.2008 n.81, l'Ufficio del Datore di Lavoro con nota
prot.n.747784 del 31.08.2009, ha trasmesso il documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze, che riporta l'assenza di interferenze
spaziali e temporali introdotte in azienda da parte dell'appaltatore e con

assenza di relativi oneri per la sicurezza;

	- che con Decreto Dirigenziale del 4.02.2010 n.8 del Settore Provveditorato	
	ed Economato dell'A.G.C. 10, è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006	
	n. 163, la gara per l'affidamento del predetto servizio sostitutivo di mensa	
	mediante buoni pasto;	
	che con Decreto Dirigenziale del 17.03.2010 n.96 del Settore Provveditorato	
	ed Economato dell'A.G.C. 10, è stato rettificato il bando di gara, prorogando	
	i termini per la presentazione delle offerte;	
	che il bando di gara con i relativi allegati e la rettifica del bando sono stati	
	pubblicati sul B.U.R.C. rispettivamente n.14 del 15.2.10 e n.23 del 22.3.10;	
	- che , a conclusione delle operazioni di esame delle offerte, la Commissione	
	di gara, nominata con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'A.G.C. 10	
	n.10 del 5.05.2010, ha stilato, in data 22.09.2010, la graduatoria delle offerte	
	presentate;	
	- che , il Settore Provveditorato ed Economato con nota prot.n.955275 del	
	30.11.2010 ha comunicato la revoca dell'aggiudicazione nei confronti della	
	prima classificata Qui Group s.p.a e in conseguenza di tale provvedimento	
	risultava aggiudicataria in via provvisoria dell'appalto del servizio in	
	oggetto, la Società Edenred Italia s.r.l. di Milano;	
	- che innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale è stato presentato un	
	ricorso dalla società Qui Group s.p.a., nel quale è parte anche la Società	
	contraente, Edenred Italia srl, avverso la predetta decisione di revoca	
	dell'aggiudicazione e altri atti connessi, ivi compreso il bando di gara e il	
	capitolato, il disciplinare, l'atto di revoca dell'aggiudicazione provvisoria e	
	l'atto di aggiudicazione definitiva in favore del presente contraente, e atti	
	conseguenziali;	
	BOZZA_CONTRATTO_EDENRED.doc	4
	fonte: http://burc.regione.campania.it	

- **che** detto ricorso all'udienza pubblica del 20.06.2012 è stato respinto con decisione pubblicata il 23.07.2012;

- **che** nel mese di dicembre 2010 è stata attivata la convenzione con la CONSIP per lo svolgimento del servizio in oggetto in Campania, che vede come aggiudicataria la società Repas Lunch Coupon s.r.l., con uno sconto percentuale del 18.76% iva inclusa;

- **che** il comma 5 dell'articolo 2 del capitolato speciale di appalto della procedura in questione, prevede che "Nel caso in cui, prima della stipula del contratto, sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP s.p.a., di seguito denominata CONSIP, per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva laddove i parametri prezzo-qualità offerti dalla convenzione CONSIP siano più favorevoli per la Regione, rispetto a quelli offerti dalla Società aggiudicataria; in tal caso, però, la Regione preliminarmente informerà la Società aggiudicataria concedendo la possibilità di adeguare la propria offerta a quella prevista dalla predetta convenzione CONSIP. La Società eserciterà tale facoltà entro venti giorni successivi alla richiesta. Ciascuna Società partecipante, con riferimento a tale facoltà, in sede di presentazione della documentazione di gara a corredo dell'offerta, accetta tale clausola e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni".

- **che**, su richiesta del Settore AA.GG. e Rapporti con le OO.SS. formalizzata con nota prot.n. 121934 del 15.02.2011, il Settore Provveditorato ed Economato, con propria nota prot.n.130848 del 17.02.2011, ai sensi della clausola ex art.2, comma 5, del capitolato speciale di appalto sopra citata, ha

provveduto a richiedere alla Società aggiudicataria provvisoria, che risultava

essere Edenred Italia s.r.l. di Milano, di adeguare la propria offerta economica prodotta in sede di gara (pari al 12.12% iva inclusa – pari al 15.60% iva esclusa) a quella praticata nell'ambito della convenzione CONSIP e precisamente pari ad uno sconto sul prezzo a base d'asta del 18.76% iva esclusa;

- **che** con nota del 4.03.2011 e acquisita al prot.n. 184398 dell'8.03.2011, la Edenred Italia srl ha accettato l'adeguamento dell'offerta economica (con lo sconto del 18,76% oltre iva, pari al 15,51% iva inclusa) e ha prodotto le giustificazioni relative alla nuova offerta;

- **che**, con riferimento alla suddetta nota del 4.03.2011 inoltrata dalla società Edenred Italia srl, il Settore AA.GG. e Rapporti con le OO.SS. congiuntamente al Settore Provveditorato ed Economato, ha richiesto a detta Società, con nota prot.n.379283 del 12.05.2011, di accettare la sottoscrizione dell'eventuale futuro contratto di appalto, senza apporre alcuna riserva, condizione o precisazione;

- **che** la società Edenred Italia srl ha fornito riscontro alla predetta nota nel senso richiesto, con nota del 17.05.2011 acquisita al prot.n.396759 del 19.05.2011;

- **che** il Settore Provveditorato ed Economato con decreto dirigenziale del 7.11.2011 n.458, ha preso atto delle risultanze di gara ed ha aggiudicato definitivamente il servizio in favore della Società Edenred Italia s.r.l. con sede in Milano alla via G. Pirelli n.18, tenendo conto delle raccomandazioni fornite dalla Commissione di gara;

che con nota prot.n.839821 dell'8.11.2011 il Settore Provveditorato ed Economato ha trasmesso copia del predetto decreto 458/2011 e copia delle

note dell'8.11.2011 prot.n. 839803, n.839833, n.839853 e n.839868, con cui
BOZZA_CONTRATTO_EDENRED.doc

	ha informato le altre tre società concorrenti dell'aggiudicazione definitiva	
	dell'appalto in favore della Società Edenred Italia s.r.l.;	
	- che con nota prot.n. 861103 del 15.11.2011 il Settore AA.GG. Rapporti	
	con le OO.SS. ha richiesto al Settore provveditorato ed Economato di	
	acquisire i dati per la soddisfazione delle raccomandazioni recepite nel	
	suddetto decreto di aggiudicazione definitiva e trasmettere quindi tutti i	
	documenti necessari per la stipulazione del contratto;	
	- che con nota prot.n.934162 del 7.12.2011, il Settore AA.GG. del Personale	
	ha informato la Società che in base alla disposizione contenuta all'art.9 del	
	D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, la Regione avrebbe fissato il	
	valore facciale del buono pasto ad €.9.30, IVA inclusa e tale valore sarebbe	
	stato inserito nello stipulando contratto;	
	- che con nota prot.n. 399543 del 25.05.2012 il Settore Provveditorato ed	
	Economato ha trasmesso la documentazione necessaria per la stipula del	
	contratto e successivamente su supporto informatico l'elenco degli esercizi	
	convenzionati; detta nota è stata integrata con nota prot.n.689227 del	
	21.09.2012, assicurando la esaustiva comunicazione delle nuove condizioni	
	contrattuali agli esercizi convenzionati al fine della stipula del contratto;	
	- che con deliberazione di Giunta Regionale n.284 del 12.06.2012 è stato	
	rideterminato il valore facciale del buono pasto in €.9,30 IVA inclusa;	
	- che con nota prot.n.494247 del 27.06.2012 il Settore AA.GG. e Rapporti	
	con le OO.SS. ha comunicato alla Società Edenred Italia s.r.l. il contenuto	
	della predetta deliberazione della Giunta Regionale n.284/2012 con cui, in	
	ossequio alla disposizione contenuta all'art.9 del D.L. 78/2010 convertito in	
	legge 122/2010, così come preannunciato, è stato disposto di rideterminare il	
	valore facciale del buono pasto relativo al servizio in oggetto, in €.9,30;	
	BOZZA_CONTRATTO_EDENRED.doc	7
	fonte: http://burc.regione.campania.it	

- **che** con nota prot.n.565743 del 23.07.2012 il Settore AA.GG. e Rapporti con le OO.SS ha comunicato alla società contraente le modifiche più consistenti apportate allo schema di contratto da stipulare, informando anche dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, del D.L. 95/2012 con cui è stato fissato l'importo massimo del valore nominale del buono pasto per i dipendenti delle PP.AA., di €.7,00;

- **che** con deliberazione di Giunta Regionale n.501 del 21.09.2012 è stato fissato il valore facciale del buono pasto in €.7.00 iva inclusa;

- **che** si è provveduto alla pubblicazione degli esiti dell'aggiudicazione di gara sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale Europea in data 8.11.2011;

- **che** con decreto del Dirigente del Settore AA.GG. e Rapporti con le OO.SS. dell'A.G.C. 07, del _____ n. _____ è stato approvato lo schema definitivo del presente contratto, apportando le modifiche ritenute necessarie per seguire il parere fornito dall'Avvocatura regionale, per riportare le risultanze della procedura di gara, nonché le variazioni intervenute a seguito dell'applicazione della clausola contenuta nel richiamato comma 5, dell'articolo 2, del capitolato speciale di appalto e del valore facciale del buono pasto a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n.284 del 12.06.2012 e successivamente, in esecuzione del disposto di cui all'art.5, comma 7, del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, con deliberazione di Giunta Regionale n.501 del 21.09.2012;

- **che** il Settore Trattamento Economico con nota prot.n.691614 del 21.09.2012, ha fornito dati relativi al numero di buoni pasto da fornire e ha comunicato gli stanziamenti di bilancio, anche residui, per far fronte alla spesa da sostenere per le annualità 2012/2014;

	- che gli oneri di esecuzione graveranno sul capitolo 71 della UPB 6.23.107	
	del bilancio regionale, dato in gestione al Settore Trattamento Economico	
	dell’A.G.C. 07, in relazione al periodo di valenza contrattuale;	
	Tutto ciò premesso, detti comparenti, come sopra costituiti e denominati,	
	della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Art. 1 – PREMESSA.	
	1 - I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità	
	le premesse che precedono, che sono patto, quale parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto nonché la documentazione ivi citata, in	
	particolare il bando di gara, il capitolato d’appalto, lo schema di contratto e il	
	disciplinare di gara, con gli allegati di cui al decreto dirigenziale del Settore	
	AA.GG. e Rapporti con le OO.SS. n.29 del 24.12.2009 e successivamente	
	del decreto dirigenziale del Settore Provveditorato ed Economato n.8 e 96	
	del 2010, la deliberazione di Giunta Regionale n.284 del 12.06.2012 con cui	
	è stato rideterminato il valore facciale del buono pasto in €.9.30 e	
	successivamente la deliberazione di Giunta Regionale n.501 del 21.09.2012	
	che, in esecuzione al disposto dell’articolo 5, comma 7, del D.L. 6.07.2012	
	n.95, convertito in legge 7.08.2012 n.135, ha fissato in €.7.00 iva inclusa, il	
	valore facciale del buono pasto, il decreto dirigenziale del Settore AA.GG. e	
	Rapporti con le OO.SS. n.____ del _____ con cui è stato approvato il	
	presente nuovo schema di contratto, nonché gli impegni assunti dalla Società	
	e dichiarati nell’offerta economica in sede di gara, come poi modificata con	
	adeguamento allo sconto della convenzione CONSIP, così come risulta dalle	
	note di accettazione della Società, del 17.05.2011 acquisita al prot.n. 396759	
	del 19.05.2011 e del 4.03.2011 acquisita al prot.n.184398 dell’8.03.2011;	
	BOZZA_CONTRATTO_EDENRED.doc	9
	fonte: http://burc.regione.campania.it	

nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, circa il numero di esercizi convenzionati con la Società per rendere il servizio sostitutivo di mensa, trasmesso dal Settore Provveditorato ed Economato con nota prot.n.399543 del 25.05.2012, successivamente integrata con nota prot.n.689227 del 21.09.2012, i termini di pagamento fissati tra la Società stessa e gli esercizi convenzionati, l'entità delle commissioni applicate e gli altri impegni riportati nella stessa offerta tecnica; detta documentazione tutta è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, e conservata presso il Settore AA.GG. e Rapporti con le OO.SS., per richiesta espressa degli stessi, pertanto questi vengono dispensati dall'accluderla al presente contratto.

Art. 2 – Oggetto e consenso del contratto.

1 - La Regione affida alla Società. che accetta, senza riserve, il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto del valore facciale di €. 7,00 (sette e zero centesimi) IVA compresa, per la durata di due anni, in favore del personale dipendente della Giunta Regionale della Campania da utilizzarsi durante la giornata lavorativa, anche festiva o domenicale e anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto; il fabbisogno annuo presunto è di 1.230.000 buoni pasto per un importo presunto complessivo di €.13.989.528,00 oltre iva, rapportato al biennio e al prezzo del presente contratto di €.5,6868 (cinque euro e sessantotto centesimi e sessantotto) oltre iva come per legge per ogni buono pasto.

2 - Nel corso dell'esecuzione del contratto la Regione, essendo la fornitura strettamente collegata al numero di dipendenti in servizio e alla eventuale fruizione del servizio stesso, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il suddetto quantitativo presunto dei buoni pasto, secondo il reale fabbisogno.

Durante il corso della fornitura è facoltà della Regione modificare il valore

facciale del buono pasto nei limiti del 20%, in diminuzione o in aumento. In tal caso la Società, su semplice richiesta della Regione, formulata previa adozione degli atti amministrativi e finanziari di competenza, si dovrà adeguare alla relativa modifica, eseguendo la fornitura dei buoni pasto con il nuovo valore facciale. In funzione del nuovo valore, varierà il corrispettivo per la fornitura di ciascun singolo buono pasto e quindi del prezzo complessivo presunto di appalto. Pertanto, il nuovo corrispettivo sarà determinato applicando al nuovo valore facciale lo stesso sconto offerto dalla Società in sede di contratto. In caso di esercizio da parte della Regione delle suddette due facoltà, la Società resta obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste dal capitolato e dal presente contratto e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

3 - Il servizio dovrà essere erogato attraverso la fornitura di buoni pasto con i requisiti e le caratteristiche riportati al successivo comma 5 (numeri da 1 a 8), che devono consentire l'accesso ad una rete di esercizi convenzionati (ristoranti, pizzerie, self service, tavole calde, cremerie, ecc.) tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative, anche secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 18.11.2005 "Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa", di seguito denominato D.P.C.M., dal bando, dal capitolato d'appalto e dal disciplinare. I dipendenti della Giunta regionale della Campania potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità previste all'art.8 del capitolato d'appalto.

4 - La Società assicura per tutta la durata del contratto: a) un numero di esercizi convenzionati di n. 8143, pari a quello dichiarato con l'offerta

tecnica in sede di gara, che abbiano i requisiti richiesti dal capitolato

all'art.1; in particolare assicura un numero minimo adeguato di esercizi convenzionati presso tutte le sedi dove è presente il personale della Regione, come indicato e richiesto nell'allegato 1 del capitolato d'appalto, siti entro la distanza di metri 500 dalla sede di utilizzo e, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità, entro la distanza di km.1; b) nel caso la Regione individui altre sedi da servire con il servizio in oggetto, diverse da quelle indicate nell'allegato 1, la Società dovrà assicurare l'estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati da individuare, secondo i criteri di cui all'art.1, nelle vicinanze delle ulteriori sedi indicate dalla Regione. Qualunque richiesta di nuova convenzione da attivare sarà soddisfatta dalla società entro 24 ore.

5 - La società, con riguardo ai buoni pasto forniti, deve assicurare le seguenti condizioni e prescrizioni: a) consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto fornito di € 7.00, IVA compresa; b) che il buono pasto costituisca il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione; c) che i buoni pasto siano utilizzati, durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai dipendenti della Giunta Regionale della Campania, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto; d) che non siano cedibili, commerciabili, cumulabili o convertiti in denaro; e) che siano utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Inoltre i buoni pasto devono riportare: 1) il nominativo e la matricola del dipendente beneficiario; 2) il codice fiscale o la ragione sociale della Regione; 3) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

4) il valore facciale espresso in valuta corrente; 5) il termine temporale di

utilizzo; 6) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; 7) la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»; 8) l'indirizzo internet delle pagine dedicate alle informazioni relative al servizio sostitutivo di mensa effettuato per la Regione. La società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

6 - La Società, durante l'esecuzione del contratto, si obbliga a:

a) comunicare al Settore AA.GG. del Personale, entro 24 ore, l'eventuale risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi convenzionati provvedendo, entro i successivi sette giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal capitolato d'appalto e garantendo le stesse condizioni contrattuali;

b) garantire, per tutta la durata del contratto, il servizio sostitutivo di mensa attraverso un numero di esercizi convenzionati pari a quello indicato in sede di offerta tecnica, con impegno a sostituire entro cinque giorni gli esercizi che risulteranno chiusi.

c) garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano in possesso delle prescritte autorizzazioni dalla normativa vigente e assicurino le condizioni igieniche di sicurezza;

d) provvedere tempestivamente, e comunque entro cinque giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, a stipulare ulteriori convenzioni con esercizi commerciali, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;

e) comunicare immediatamente alla Regione l'eventuale venir meno delle

prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto della Società disporre, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, la sostituzione dell'esercizio convenzionato con un altro avente gli stessi requisiti prescritti.

7 - La Società si obbliga a rispettare gli impegni assunti e dichiarati in sede di gara nell'offerta tecnica ed economica, nonché gli impegni assunti nella fase successiva, in particolare con riferimento allo sconto praticato, come risulta dalla documentazione citata in premessa.

Art. 3 – CORRISPETTIVO

1 - Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo di €5.686,8 (cinque euro e sessantotto centesimi e sessantotto) oltre iva come per legge, per ciascun buono pasto richiesto dalla Regione ed effettivamente consegnato dalla Società fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono fornito è pari a € 7.00 (sette euro e zero centesimi), ed è comprensivo di IVA, di ogni spesa, di oneri fiscali, di ogni altro onere dovuto dalla Società per produrre e trasportare i buoni pasto nelle sedi indicate nel presente contratto e di qualsiasi onere connesso all'esecuzione del contratto e per un importo presunto complessivo per il biennio di €13.989.528,00 oltre iva.

2 - L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

3 - La Regione si riserva la facoltà di restituire alla Società i buoni pasto ricevuti, nel caso ci siano modificazioni rispetto al quantitativo richiesto, purché la restituzione avvenga nel termine massimo di trenta giorni successivi alla data di scadenza indicata sul singolo buono pasto. In tal caso la Società si obbliga a sostituire i buoni pasto restituiti, senza alcun

compenso aggiuntivo ovvero, sempre su richiesta della Regione, a rimborsare il prezzo pagato così come sopra definito.

4 - La revisione dei prezzi è ammessa ai sensi dell'art.115 D.Lgs 12/4//2006 n.163, dopo il primo anno dall'inizio del servizio, escludendo l'applicazione di qualsiasi altra forma di revisione dei prezzi.

5 - La liquidazione delle somme dovute viene eseguita entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante bonifico e previa attestazione, da parte del Settore Trattamento Economico dell'A.G.C. "AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo", della regolare esecuzione della prestazione, rispetto alle condizioni contrattuali.

6 - La Società, alla fine di ciascun mese, emetterà la fattura riportante: a) il riferimento all'ordinativo emesso dalla Regione; b) il numero totale dei buoni effettivamente consegnati nel mese, con l'indicazione della relativa numerazione; c) il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni forniti moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara; d) l'aliquota IVA.

7- In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese di bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

8 – La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al contratto in oggetto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento avverrà in conformità della predetta disposizione e in particolare al comma 1, articolo 3, mediante l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, presso istituto

bancario o Poste s.p.a. indicato dalla Società. L'inosservanza è sanzionata
BOZZA_CONTRATTO_EDENRED.doc

con la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e come indicato nel successivo articolo 11.

Art. 4 – Durata del contratto,

1 - Il servizio avrà durata di due anni con decorrenza.....

(la data viene fissata in funzione della data di stipula del contratto – o decorrenza immediata o tenendo conto dalla data di effettivo inizio del servizio, nella eventualità in cui il servizio sia iniziato nelle more del perfezionamento del contratto, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del D.L.gs. 12.04.2006 n.163).

2 - La Regione si riserva, altresì, la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo, non superiore a 120 giorni successivi alla sua scadenza naturale, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente al quale affidare l'attività in oggetto; la Società si obbliga a proseguire l'erogazione del servizio per l'ulteriore periodo comunicato dalla Regione, alle condizioni tutte di cui al capitolato d'appalto, a quelle di aggiudicazione e contrattuali. Detta facoltà è esercitata esclusivamente per iscritto con raccomandata. Si esclude per il presente contratto la proroga tacita o il rinnovo tacito.

3 - La Regione si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art.57, comma 5, lett.b) del D.L.gs. 163/2006, per l'affidamento del servizio in oggetto fino ad un massimo di ulteriori due anni.

4. La Società dichiara di essere a conoscenza del contenzioso amministrativo innanzi al TAR Campania, promosso dalla Qui! Group spa, essendo tra l'altro parte in causa e di accettare, con la sottoscrizione del presente contratto, l'alea in ordine alla eventuale risoluzione del contratto nel caso

avverso la sentenza di rigetto pronunciata dal TAR Campania ci fosse
BOZZA_CONTRATTO_EDENRED.doc

successivo ricorso in appello e detto ricorso venisse accolto.

Art. 5 – Modalità, tempi e luogo di consegna.

1 - I buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente agli uffici di cui all'allegato 2) al capitolato d'appalto o presso qualunque sede indicata dalla Regione, nel quantitativo predeterminato mensilmente dal Settore Trattamento Economico. Le sedi indicate nel predetto allegato potranno subire una variazione in funzione dell'entrata in vigore della nuova organizzazione che verrà disposta in esecuzione del nuovo ordinamento regionale di cui al regolamento n.12 del 15.12.2011 pubblicato sul BURC n.77 del 16.12.2011.

2 - La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita entro sette giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta scritta dell'ufficio competente del suddetto Settore. Le spese di imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo e sono a carico della Società.

Art. 6 – Obblighi della Società

1 - La Società, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni e assumere i seguenti obblighi: a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dello stesso; b) rispettare tutte le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. del 18.11.2005 citato; c) garantire l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto, per tutta la durata contrattuale, senza avanzare pretese di modifica dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal presente capitolato d'appalto e dal contratto; d) garantire e mallevare la Regione, al fine di tenere la stessa indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri

che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra la Società e gli esercizi

commerciali con la stessa convenzionati, nonché da contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra la Società ed il proprio personale dipendente, in ordine alla esecuzione di quanto previsto nel presente contratto; e) garantire che, a fronte della consegna dei buoni pasto, i dipendenti della Regione ricevano dagli esercizi convenzionati la prestazione del servizio sostitutivo di mensa, reso a regola d'arte; f) assicurare la consegna dei buoni pasto, aventi le caratteristiche di cui al precedente art.2, comma 5, del valore facciale di €.7.00, compresa IVA, con cadenza mensile, in un'unica soluzione, entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dal Settore Trattamento Economico, nelle quantità e qualità richieste, presso gli Uffici di cui all'allegato n. 2) del capitolato d'appalto o presso qualunque sede indicata dalla Regione, ai sensi dell'art.5, comma 1; g) garantire che, a fronte della prestazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le corrispettive prestazioni; h) garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati; i) aderire tempestivamente e comunque nei cinque giorni successivi alle richieste della Regione, alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti; j) garantire che i locali o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni; k) sostituire secondo specifica richiesta dalla Regione, senza alcun compenso aggiuntivo, i buoni pasto restituiti dalla Regione nel caso ci siano modificazioni rispetto al quantitativo richiesto, purché la restituzione avvenga nel termine massimo di novanta giorni successivi alla data di

scadenza indicata sul singolo buono pasto, ovvero rimborsarli al prezzo indicato nell'art. 3,;

l) entro cinque giorni dalla data di inizio del servizio, assicurare un collegamento informatico, e-mail, ed eventuali altri, con la Regione per la trasmissione delle richieste di approvvigionamento; m) attivare, entro quindici giorni dalla data di inizio del servizio, un servizio telefonico di rete fissa dedicato al Settore Trattamento Economico e che sia attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,00, e un riferimento telefonico disponibile anche il sabato per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, alle modalità di erogazione del servizio e agli obblighi contrattuali; n) provvedere, entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio, a pubblicare l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati su pagine dedicate del proprio sito internet (URL) il cui indirizzo dovrà essere indicato su ciascun buono pasto. L'elenco degli esercizi convenzionati deve essere tenuto costantemente aggiornato nel corso della esecuzione del contratto. Ogni modifica, integrazione o sostituzione deve essere preventivamente comunicata alla Regione e il nuovo esercizio dovrà essere collocato nell'elenco generale, nella stessa posizione ricoperta dall'esercizio sostituito; l'elenco deve essere fornito anche su supporto informatico; o) adeguarsi alle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/8/2007 tra la Regione e l'U.T.G. di Napoli, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.54 del 15.10.2007.

2 - La Società non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Regione.

3 - Nell'esecuzione del servizio la Società si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi in oggetto del presente contratto in vigore, per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi.

4 - La Società dovrà fornire, entro trenta giorni dalla richiesta del Settore AA.GG. del Personale Contenzioso e rapporti con le OO.SS., un tabulato concernente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente. Detto tabulato dovrà contenere le informazioni, come indicate all'articolo 13 del capitolato d'appalto.

5 - La Regione, tramite il predetto Settore, si riserva di disporre in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni di cui al presente contratto. Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all'uopo convenzionati dalla Società ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente contratto e impegni assunti in sede di gara.

6. La Società si obbliga a mallevare la Regione da qualsiasi danno che dovesse derivare dalla esecuzione del presente contratto e così anche per qualsiasi pretesa che avanzi il personale impiegato presso la stessa Società per attività svolte nei confronti della Regione.

7. La denominazione dei "Settori" indicati nel presente contratto potrà subire modifiche in funzione del nuovo assetto organizzativo di cui al comma 1, dell'articolo 5.

Art. 7 – Cauzione definitiva e polizze

1 - Le parti si danno atto che, prima della stipula del contratto, la Società ha prestato, ai fini della garanzia degli adempimenti contrattuali per il servizio affidato, deposito cauzionale definitivo infruttifero, dell'importo di € 2.624.435,45 (fatto salvo quanto disposto dall'art.113 e 75 comma 7) pari al 18,76 per cento dell'importo contrattuale presunto del servizio affidato IVA esclusa, mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da _____. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con la Società aggiudicataria fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte della Regione;

2 - La garanzia, riporta le seguenti esplicite clausole: pagamento a semplice richiesta scritta della Regione; rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore come previsto dall'art. 1944 del codice civile, estesa anche agli accessori del debito principale, in favore della Regione; rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

3 - Nel caso la suddetta cauzione venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della Regione, la Società è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta della Regione, nella misura pari alla riduzione della cauzione stessa e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

4 - Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta della Regione.

5 - La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 7, comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6 - La Società. ha stipulato con la società “_____” di _____, la polizza di assicurazione del _____ n._____ valida ed efficace, a copertura della responsabilità civile verso terzi con un massimale di €._____, per ogni sinistro, con il limite di € _____, per ogni danno a persone e di € _____, per danni a cose, con copertura assicurativa totalmente esente da franchigia;

b) con la società “_____.” la polizza di assicurazione del _____ n._____, a copertura dei rischi in itinere con un massimale di €._____, in caso di morte per persona ed €._____ in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto, con copertura assicurativa totalmente esente da franchigia.

Art. 8 – Inadempimenti e penali

1 - La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dalla Società e il rispetto delle condizioni contrattuali.

2 - Allorquando la Società non ottemperi ad una qualunque delle previsioni e disposizioni del contratto, la Regione ha facoltà di applicare una delle penali di seguito specificate. Gli inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati alla Società dal Settore - AA.GG. Rapporti con le Organizzazioni Sindacali, mediante comunicazione scritta.

3 - La Società dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della singola contestazione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali saranno definitivamente applicate.

4 - La Regione potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5 - L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al dieci per cento del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato. In caso di inadempienza per sospensione o interruzione ingiustificata del servizio sostitutivo di mensa fino a giorni 10, la misura della penale sarà pari al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese dagli uffici di tutta la Regione, rapportato alla media del trimestre precedente, da calcolare in rapporto ai giorni di interruzione o sospensione; fatte salve le ipotesi di risoluzione.

6 - In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo la misura della penale è pari allo 0,5% del valore complessivo dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna.

7 - Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la Società, comunque si obbliga ad effettuare una nuova fornitura entro sette giorni lavorativi dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per la Regione; trascorsi inutilmente i sette giorni la misura della penale è pari allo 0,5% del valore complessivo dei buoni pasto oggetto della irregolare consegna.

8 - Si applica una penale da € 100,00 fino ad un massimo di €. 500,00= per ogni singola contestazione, nel caso la Società, non garantisca uno degli adempimenti previsti dai seguenti articoli: articolo 2 comma 5, lettere c), e) e i punti da 1 a 8; articolo 2 comma 6, lettere c) ed e), per la mancata comunicazione – articolo 6 comma 1, lettere e), h), j), n) – nel caso di mancato aggiornamento dell'elenco degli esercizi o mancata comunicazione di modifiche, integrazioni o sostituzioni -

9 - Si applica una penale, che verrà determinata in relazione alla gravità dell'inadempimento contestato da un minimo di € 20,00 fino ad un massimo di €. 50,00, per ogni giorno di ritardo dello specifico adempimento e per ogni singola contestazione, nel caso la Società non garantisca uno degli adempimenti previsti dai seguenti articoli: articolo 2 comma 4, lettera b); articolo 2 comma 6, lettere a) d) ed e) per la mancata sostituzione -; articolo 6 comma 1, lettere i), k), l), m) e n) - per la mancata pubblicazione su pagine dedicate sul proprio sito (URL) o la consegna dell'elenco su supporto informatico – e articolo 6 comma 4.

10 - In caso di violazione degli obblighi derivanti dal “protocollo di legalità”

si applicheranno le penali previste nello stesso documento indicato al successivo articolo 10.

Art. 9 – Divieti

1. Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto, nonché di subappalto dello stesso; è esclusa, altresì, la proroga tacita e il rinnovo tacito del presente contratto.

Art. 10 - Obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità”

1 - La Società dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi, così come si obbliga la Regione, al rispetto di tutte le disposizioni di cui al protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli il 1°agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.54 del 15.10.2007.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1 - .Il contratto potrà essere risolto a giudizio della Regione ove ricorrano inadempienze da parte della Società rispetto al capitolato d’appalto, al presente contratto ed alla normativa in materia.

2 - Restano a carico della stessa Società, tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione contrattuale.

3 - La Società riconosce il diritto della Regione, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere “ipso iure” il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla Società medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata

dalla Società e quindi la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno alla

	Società e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti	
	ipotesi:	
	a) qualora la Società sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide	
	giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci	
	giorni;	
	b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;	
	c) qualora la Società superi il limite di penalità del 10% dell'ammontare	
	del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato;	
	d) qualora la Società addivenga alla cessione del presente contratto e/o	
	addivenga al subappalto;	
	e) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a	
	carico della Società;	
	f) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in	
	materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla	
	Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data	
	1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre	
	2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del	
	15.10.2007 n.54.	
	g) nella ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero	
	degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai	
	sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge 13.08.2010 n.136.	
	4 - Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la	
	Società, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale,	
	sarà tenuta a sostenere tutti gli oneri e le conseguenze derivanti, al	
	risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle	
	maggiori spese a carico della Regione per il rimanente periodo contrattuale.	
	BOZZA_CONTRATTO_EDENRED.doc	26
	fonte: http://burc.regione.campania.it	

5 - In caso di risoluzione, fermo restando l'immediata sospensione dei pagamenti, alla Società sarà riconosciuto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previsto dal precedente periodo e dall'articolo 3, comma 7, del presente contratto.

Art. 12 - Recesso unilaterale

1. Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto laddove i parametri prezzo-qualità offerti dalla convenzione CONSIP siano più favorevoli per la Regione, rispetto a quelli offerti dalla Società, la Regione si riserva la facoltà di aderire alla predetta convenzione e recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 1373, comma 2, c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. almeno 30 gg. prima della data di efficacia del recesso, senza prevedere né riconoscere per tale recesso alcun corrispettivo nei confronti della Società.

2. Nella predetta ipotesi di recesso la Società contraente potrà inibire l'esercizio della predetta facoltà notificando alla Regione, a mezzo raccomandata A.R. da inviare nei successivi venti giorni, la propria disponibilità a modificare il prezzo indicato nel contratto di appalto ed uniformarlo a quello previsto nella convenzione CONSIP.

3. La Società, con riferimento alla predetta ipotesi di recesso, in sede di presentazione della documentazione di gara a corredo dell'offerta, ha accettato tale clausola e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

4. La Regione può, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell'art.1671 c.c., in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite.

Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art.1, comma 13, del D.L. 6.07.2012 n.95 convertito in legge 7.08.2012 n.135.

Art. 13- Trattamento dati personali

1 - La Società. acconsente ai sensi del D.L.gs. 30/6/2003 n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, al trattamento dei dati personali.

Art. 14- Foro competente

1 - Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista in via esclusiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art.15 – Disposizione finale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal testo del presente contratto, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia nazionale e comunitaria.

Art. 16- Registrazione e spese

1 - Tutte le spese di bolli e di registrazione del contratto o comunque connesse allo stesso sono a carico della Società.

Formula dell'ufficiale rogante.....

Firme